

E. N. A. M.

ENTE NAZIONALE DI ASSISTENZA MAGISTRALE – VIALE DI TRASTEVERE, 231 – 00153 ROMA

ASSEGNI DI FREQUENZA DI CORSI DI ISTRUZIONE POST- SECONDARIA E DI CORSI DI LAUREA PER L'ANNO 2005/2006

L'E.N.A.M. mette a disposizione degli orfani di iscritto o del coniuge di iscritto, e categorie equiparate, per l'anno accademico 2005/2006:

➤ **ASSEGNI PER LA FREQUENZA DI:**

- a) corsi di istruzione post-secondaria;
- b) corsi di laurea di I e II livello.

NORME GENERALI

Sono iscritti all'ENAM:

- gli insegnanti di scuola dell'infanzia e primaria a tempo indeterminato in servizio o in quiescenza; i dirigenti scolastici provenienti dall'ex ruolo dei direttori didattici e gli attuali direttori dei servizi generali e amministrativi provenienti dalla legge 1213, comunque assoggettati a ritenuta Enam; i docenti di religione cattolica assunti nei ruoli dei docenti di scuola dell'infanzia e primaria assoggettati a ritenuta Enam.

Sono equiparati agli orfani:

- i figli di genitore dichiarato assente con sentenza definitiva o colpito da interdizione legale permanente;
- i figli di genitore dichiarato permanentemente inabile a proficuo lavoro, purché tale inabilità abbia determinato una grave situazione di disagio economico familiare;
- i figli naturali dell'iscritto non riconosciuti;
- i figli di iscritti separati o divorziati, nel caso in cui l'atto di omologazione dello stato di separazione o di divorzio non fissi alcun onere a carico dell'altro genitore.

ASSEGNAZIONE DEI BENEFICI

Gli assegni di frequenza sono attribuiti dai Comitati Provinciali annualmente e senza limitazione numerica.

L'assegno di frequenza è cumulabile con la borsa di studio di merito, la cui domanda va inoltrata alla Sede centrale dell'E.N.A.M.

ENTITA' DEI BENEFICI

Gli importi degli assegni, differenziati sia in base ai corsi frequentati, che alle "fasce" di bisogno, sono i seguenti:

CORSI DI ISTRUZIONE POST-SECONDARIA

1 ^a e 2 ^a Fascia	€500
3 ^a e 4 ^a Fascia	€350

CORSI DI LAUREA

1 ^a e 2 ^a Fascia	€550
3 ^a e 4 ^a Fascia	€400

INDIVIDUAZIONE DEI CORSI DI ISTRUZIONE POST-SECONDARIA

I corsi di istruzione post-secondaria, previsti dai vigenti ordinamenti, sono:

- i corsi di formazione professionale di secondo livello di cui alla legge n. 845/78;
 - i corsi di diploma universitario o ad essi assimilati;
 - corsi di istruzione e formazione superiore non universitaria attivati dalle scuole;
 - conservatori o istituti musicali pareggiati.
- Tutti i corsi, per essere considerati validi, devono avere una durata non inferiore ad un anno e concludersi con un esame.

CONDIZIONI PER OTTENERE GLI ASSEGNI DI FREQUENZA

Per ottenere gli assegni in questione occorre:

- a) essere rimasto orfano entro la data di scadenza per la presentazione della domanda;
- b) essere convivente e a carico del genitore superstite (si prescinde dalla convivenza per ragioni di studio e per altri gravi e documentati motivi). Gli orfani sono considerati a carico anche se titolari di quota parte della pensione di reversibilità, ancorché tale quota superi i limiti fissati dalle vigenti disposizioni per la permanenza a carico;
- c) non usufruire di analogo beneficio, erogato da altro Ente;
- d) non aver ottenuto un posto presso la Casa dello studente ENAM;
- e) non essere iscritto ad un anno di fuori corso oltre il 2°;
- f) aver superato al 30.04.2006 (o raggiunto i corrispondenti crediti formativi) almeno i 2/3 degli esami previsti dal piano di studi per gli anni accademici precedenti o i 4/5, se iscritti al 2° anno fuori corso;
- g) essere iscritto a corso di alta formazione musicale ed essere in possesso del diploma di scuola media superiore.

ESCLUSIONI

Sono esclusi dal beneficio gli studenti già in possesso di laurea quadriennale o specialistica o che chiedano l'iscrizione ad un secondo corso di istruzione post-secondaria o che abbiano superato alla data del 1/09/2005 il 26° anno di età;

LE DOMANDE SI PRESENTANO AI COMITATI PROVINCIALI ENTRO IL 31 MAGGIO 2006

DOMANDA E DOCUMENTAZIONE

Le domande devono essere redatte esclusivamente sugli appositi moduli e devono essere corredate, oltre che dalle dichiarazioni sostitutive inserite nello stesso modulo di domanda, dai seguenti documenti:

1. iscrizione a corso universitario o corso di istruzione post-secondaria per l'anno accademico 2005-2006 (per gli iscritti al 1° anno di corso);
2. iscrizione a corso universitario o a corso di istruzione post-secondaria per l'anno accademico 2005-2006 con l'indicazione degli esami superati entro il 30.04.2006 e piano di studi comprendente la ripartizione annuale degli esami (per gli studenti iscritti al 2° anno di corso e successivi);
3. diploma di maturità (per gli iscritti al conservatorio);
4. fotocopia del documento di identità del richiedente e del dichiarante, se persona diversa dal richiedente;
5. fotocopia ultimo cedolino di stipendio dell'insegnante in servizio o copia decreto di pensionamento oppure dichiarazione rilasciata dalla Direzione Didattica di appartenenza attestante che l'insegnante era in ruolo al momento del decesso.

I documenti di cui ai punti 1, 2 e 3 possono essere sostituiti con autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000.

CONTRIBUTI FORMATIVI IN FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP ANNO 2005/2006

L'ENAM assegna ad orfani e figli di iscritti ed equiparati, portatori di handicap ai sensi della vigente legislazione in materia, a carico e fino al compimento del 26° anno di età, contributi formativi per la frequenza nell'anno accademico 2005-2006 di corsi universitari o corsi di istruzione post-secondaria.

Tali contributi, di importo pari agli "assegni di frequenza", sono cumulabili con le borse di studio erogate dalla Sede centrale dell'ENAM.

Sono invece alternativi agli assegni di frequenza e vengono, pertanto, erogati agli orfani portatori di handicap quando mancano le condizioni per ottenere l'assegno di frequenza stesso.

La relativa domanda, redatta sull'apposito

modulo reperibile presso i Comitati provinciali, va presentata, **entro il 31.05.2006**, al Comitato provinciale di appartenenza competente ad erogare il beneficio.

Al modulo di domanda, debitamente compilato in ogni sua parte, vanno allegati:

1. certificato rilasciato dalla ASL, attestante che lo studente è portatore di handicap;
2. iscrizione universitaria relativa all'anno accademico 2005/2006;
3. fotocopia del documento di identità del richiedente e del dichiarante, se persona diversa dal richiedente;
4. fotocopia ultimo cedolino di stipendio

dell'insegnante in servizio o copia decreto di pensionamento oppure dichiarazione rilasciata dalla Direzione Didattica di appartenenza attestante che l'insegnante era in ruolo al momento del decesso.

N.B. Il documento di cui al punto 2 può essere sostituito con autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000.

Avverso la mancata concessione sia degli assegni di frequenza che dei contributi formativi, può essere prodotto ricorso, entro 15 giorni dalla comunicazione, alla sede centrale, che decide in via definitiva.

Roma, marzo 2006

Il Direttore Generale
Pasqualina Romeo